N. \_\_\_\_/\_\_ REG.PROV.COLL. N. 00586/2012 REG.RIC.



### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 586 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Green Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè, Paola Floridia e Patrizia Saiya, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.Liliana D'Amico in Catania, via V. Giuffrida, 37;

### contro

Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Assessorato Regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Energia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex *lege* in Catania, via vecchia Ognina, 149;

## per il risarcimento del danno

conseguente alla inosservanza del termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 d.lgs. 387/2003, in relazione

all'istanza presentata in data 24 marzo 2010 dall'odierna ricorrente per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel Comune di Augusta (SR) in località Palmiere;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia, dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e dell'Assessorato regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Energia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 ottobre 2022 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1.-Il presente giudizio concerne la domanda di risarcimento dei danni che la Green Energy s.r.l. asserisce aver subito in ragione dell'inosservanza del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica, ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003 avviato con istanza in data 24 marzo 2010.

Più precisamente riferisce che:

-in data 24.03.2010, presentava all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Energia istanza volta ad ottenere l'autorizzazione unica prevista dall'art. 12, d.lgs. n. 397/2003 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, di potenza complessiva pari a 930,00 kWp, denominato "San Paolo Plus", da eseguirsi nel Comune di Augusta (SR) in località Palmiere;

-il progetto *de quo* era corredato dalla documentazione e dai pareri favorevoli all'uopo richiesti e rilasciati dalle Amministrazioni interessate, risultando conforme al "Piano Energetico Ambientale Siciliano" (P.E.A.R.S.), approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana il 9.3.2009, pubblicato nella G.U.R.S. n. 13 del

### 27.3.2009;

-trascorso infruttuosamente il termine di 180 giorni, previsto *ex lege* per la conclusione del procedimento, senza che venisse adottato alcun provvedimento in relazione alla predetta istanza né convocata la prima conferenza di servizi, la ricorrente, con raccomandata a/r del 31.3.2011, intimava l'Assessorato Regionale dell'Industria a provvedere, chiedendo l'istruzione del procedimento ai fini dell'emanazione della determinazione conclusiva dello stesso;

-proponeva quindi ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., deciso con sentenza n. 2624 del 4.11.2011 che dichiarava illegittimo il silenzio serbato dall'Amministrazione resistente e statuiva l'obbligo della stessa di provvedere entro i successivi 60 giorni;

-in data 23.01.2012, a fronte della perdurante inerzia dell'Amministrazione, la società ricorrente inoltrava nuova diffida, anche questa rimasta inevasa;

-nelle more, veniva varata una modifica legislativa restrittiva in materia di accesso agli incentivi statali previsti per gli impianti fotovoltaici di nuova autorizzazione: l'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011 pubblicato il 28 marzo 2011 e, a seguire, l'art. 65, D.L. n. 1/2012 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 27/2012). L'art. 10 già poneva alcune condizioni tecniche restrittive per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, quali quelli progettati dalla società ricorrente, per l'accesso al regime incentivante; con l'art. 65 poi, a decorrere dal 25.5.2012, venivano completamente esclusi tali impianti dagli incentivi stessi, eccetto quelli che avessero conseguito "il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

-di qui il ricorso in epigrafe, notificato in data 2.03.2012 e depositato in data 15.03.2012, a sostegno del quale veniva dedotto un unico motivo.

La società ricorrente chiede il risarcimento del danno emergente e del lucro

cessante: a titolo di danno emergente, delle spese occorse per il mantenimento della struttura organizzativa deputata alla realizzazione del progetto, delle spese di legale consulenza affrontate assistenza e per ottenere la condanna dell'Amministrazione procedente a provvedere sull'istanza de qua, dei costi relativi alla progettazione, all'istruzione del progetto, oltre al rimborso del 10% del costo del terreno acquistato per la realizzazione degli impianti; a titolo di lucro cessante, la condanna al pagamento di una somma, da valutarsi in via equitativa, avendo quale parametro di riferimento la tariffa incentivante che sarebbe spettata alla società in caso di tempestiva autorizzazione dell'impianto.

Con atto in data 22.03.2012, si costituivano in giudizio la Regione Sicilia e l'Assessorato regionale all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Energia, concludendo per l'infondatezza del ricorso.

In corso di causa, in data 16.07.2012, veniva convocata la prima e unica conferenza di servizi inerente l'istanza di autorizzazione presentata dall'odierna ricorrente, cui faceva seguito, in data 2.10.2012, il provvedimento di autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di cui si tratta. In ragione di ciò, con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 30.11.2012 e depositato in data 20.12.2012, la società ricorrente ribadiva le richieste risarcitorie avanzate in sede di ricorso introduttivo.

In vista dell'udienza straordinaria di discussione del ricorso, tutte le parti depositavano memorie difensive.

All'udienza straordinaria del 24.10.2022, dedicata allo smaltimento dell'arretrato, la causa era trattenuta in decisione.

2.- Il gravame, come detto, è affidato ad un unico motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, l. n. 241/1990 e s.m.i. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003 e s.m.i. – Sussistenza dei presupposti per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 30, comma 4, d.lgs. n. 104/2010".

2.1.- Più precisamente, ad avviso della società ricorrente, l'inerzia delle Amministrazioni preposte a pronunciarsi sull'istanza de qua nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 12 d.lgs. n. 387/2003 e, in particolare, dell'Assessorato all'Energia che avrebbe dovuto convocarla, configurerebbe un'evidente illegittima violazione del termine previsto dal citato art. 12, comma 4 per la conclusione del procedimento autorizzativo, in sé idonea a dar luogo al risarcimento dei danni subiti. Ed invero, il termine di 180 giorni, qualificato alla stregua di un principio fondamentale nella legislazione statale in materia di energia, ispirata alle regole della semplificazione amministrativa, della celerità, nonché della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, andrebbe inteso come perentorio e inderogabile. Dalla lettura dell'art. 12 citato emergerebbe ictu oculi l'intento del legislatore di sostenere le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione in un'ottica di semplificazione e concentrazione dell'apporto valutativo di tutte le amministrazioni coinvolte, per il tramite di una conferenza di servizi al fine del rilascio di una "autorizzazione unica".

L'inutile decorso del termine di conclusione del procedimento sarebbe altresì in contrasto con il generale dovere, sancito dall'art. 2 *bis* della l. n. 241/90, di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, la cui violazione comporterebbe in ogni caso il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Posto quindi che, nel caso di cui discute, il termine di cui al più volte citato art. 12, sarebbe spirato in data 20.09.2010, a parere della ricorrente, il solo decorso del suddetto termine senza l'adozione di un provvedimento, sarebbe sufficiente a configurare l'illegittimità del comportamento tenuto dall'Amministrazione; tanto più in ragione del fatto che la disciplina restrittiva in materia di accesso al regime incentivante, come detto sopravvenuta allo scadere del termine per provvedere previsto dall'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, non consentirebbe l'accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici collocati a terra su aree agricole, come

quello per cui è causa, che non siano entrati in esercizio entro il 28 marzo 2012, con evidente irreparabile pregiudizio per l'investimento operato. In buona sostanza, proprio a causa del ritardo accumulato nell'iter autorizzativo alla fattispecie *de qua*, risulterebbero applicabili alla fattispecie –in successione- l'art. 10 del d.lgs. n.28/2011 e il sopravvenuto disposto dell'art. 65 D.L. 1/2012, in forza del quale alla ricorrente è stato del tutto precluso l'accesso alle tariffe incentivanti in ragione del tipo di impianto progettato, anche laddove avesse rispettato le prescrizioni imposte dal d.lgs. 28/2011 citato.

In sintesi, il ritardo colpevole dell'Amministrazione regionale avrebbe reso assolutamente impossibile per la ricorrente accedere al regime agevolativo.

2.2.- Le censure proposte sono fondate alla luce della scansione temporale del procedimento e in ragione dell'intervenuto rilascio –sebbene tardivo-dell'autorizzazione unica richiesta, sulla scorta della documentazione prodotta.

Non è sufficiente a configurare la cd. responsabilità da ritardo, di cui agli artt. 2 *bis* comma 1 ter della 1. 241/1990 e 30, comma 4 del codice del processo amministrativo, la mera violazione del termine di conclusione del procedimento (danno da mero ritardo); necessario e imprescindibile è l'accertamento della spettanza del bene della vita.

In tal senso si è espressa costantemente la giurisprudenza: "Il risarcimento del danno per il silenzio serbato dall'Amministrazione su un'istanza del privato....equivale al risarcimento di un danno per ritardo nel provvedere e come tale [...[ non può essere accordato se non viene dimostrata la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero se non si dimostra che, con ragionevole probabilità, l'Amministrazione avrebbe dovuto accogliere l'istanza del privato, sulla quale non ha provveduto, e accordargli così il bene della vita con essa richiesto" (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5033/2021).

Il risarcimento non è dunque un effetto automatico del ritardo; e, peraltro, ricollegandosi tale responsabilità al paradigma della responsabilità aquiliana ex art.

2043 c.c., impone la rigorosa applicazione sia del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda, sia del principio dispositivo di cui art. 2697 comma 1, c.c., non temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (cfr. T.A.R. Roma, sez. V, n. 7168/2022).

Si veda sull'onere della prova, da ultimo, anche Consiglio di Stato, Sez. II, n. 106/2022: "Il risarcimento del danno da ritardo o inerzia della P.A. nella conclusione del procedimento postula, ai sensi del comma 1 dell'art. 2-bis cit., che la condotta inerte o tardiva della P.A. sia stata causa di un danno prodottosi nella sfera giuridica del privato il quale, con la propria istanza, ha dato avvio al procedimento stesso; il danno, del quale il privato deve fornire la prova sia nell'an che nel quantum, deve essere riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità, al comportamento inerte ovvero all'adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento da parte della P.A., sempreché non si versi in un'ipotesi di cd. silenzio significativo; l'ingiustizia e la stessa sussistenza del danno non possono presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo, dovendo l'attore dare la prova, ex art. 2697 c.c., di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in specie, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante): in definitiva, benché l'art. 2bis, l. n. 241 del 1990 rafforzi la tutela risarcitoria del privato nei confronti della P.A., la domanda va comunque ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c. per l'identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità" (cfr., in termini, sez. IV, n. 5033/2021 e T.A.R. Milano, sez. II, n. 359/2022).

Nel caso di specie, non può tuttavia, dubitarsi della ricorrenza dei presupposti della responsabilità aquiliana: dell'esistenza dell'elemento oggettivo (il verificarsi del fatto illecito), dell'imputabilità dello stesso in capo all'Amministrazione e della spettanza alla società ricorrente del bene della vita.

Emerge, invero, dagli atti –ed è incontroverso- che l'autorizzazione sia stata rilasciata solo in data 2.10.2012 e che l'istanza sia stata presentata in data 24 marzo 2010.

Sebbene si discuta del *dies a quo* dal quale far decorrere il termine, la questione non può incidere sull'*an* del risarcimento: la società ricorrente fa decorrere i 180 giorni dalla presentazione dell'istanza con conseguente scadenza del termine il 24 settembre 2010; la difesa erariale, invece, dal 1° marzo 2011, momento nel quale la società stessa avrebbe provveduto all'ultima integrazione documentale con nota assunta al protocollo dell'Ente in quella data, al n. 6477 (cfr. nota dell'Assessorato regionale n. 12325/2011 agli atti).

L'eccezione non sposta evidentemente la questione della sussistenza del diritto al risarcimento perché la norma definitivamente preclusiva dell'accesso agli incentivi è entrata comunque in vigore dopo oltre un anno dall'ultima integrazione documentale, il 25 maggio 2012; sicché ben avrebbe potuto l'Amministrazione procedere alla convocazione della Conferenza di servizi nei sei mesi successivi.

La questione incide invece —come sarà chiarito nel prosieguo- sul *quantum* del danno risarcibile, essendo rilevante ai fini della liquidazione del lucro cessante.

Non è, peraltro, revocabile in dubbio la spettanza del bene della vita atteso che – come detto sub 1- l'autorizzazione è stata effettivamente rilasciata alla società ricorrente all'esito dell'unica conferenza di servizi, tenutasi in data 16 luglio 2012. Quanto alla riferibilità dei danni patiti dalla ricorrente all'inerzia

dell'Amministrazione e la prova che di tali danni è stata fornita, si rileva quanto segue.

Partendo dalla conseguenzialità immediata e diretta tra la ritardata conclusione del procedimento ex art. 12, d.lgs. n. 283/2003 e il mancato accesso agli incentivi tariffari, risulta –si ribadisce- provato *per tabulas* che la mancata conclusione del procedimento nei termini prescritti dalla legge abbia impedito alla ricorrente di ottenere il provvedimento autorizzativo del proprio progetto e con esso la

possibilità di accedere ai meccanismi di incentivazione; ciò che –si ribadisce- è dimostrato dal successivo –tardivo- rilascio del titolo abilitativo. In buona sostanza, il rilascio –sia pure tardivo- del titolo autorizzativo dimostra che l'istanza presentata dalla società ricorrente fosse perfettamente assentibile nei termini legislativamente imposti e che il ritardo sia interamente addebitabile all'Amministrazione procedente.

- 2.3.- La domanda risarcitoria va, quindi, certamente accolta nell'*an* sussistendo tutti i presupposti prescritti dall'art. 2043 del codice civile.
- 2.4.- Veniamo ora alla quantificazione dei danni, con la precisazione preliminare che la società ricorrente chieda sia il danno emergente che il lucro cessante.
- 2.4.1.-Quanto al danno emergente, la richiesta afferisce alle spese sostenute per il mantenimento della struttura organizzativa deputata alla realizzazione del progetto, alle spese di assistenza e consulenza legale affrontate per ottenere la condanna dell'Amministrazione procedente a provvedere sull'istanza *de qua*, dei costi relativi alla progettazione, all'istruzione del progetto; infine, al rimborso del 10% del costo del terreno acquistato per la realizzazione degli impianti.

Per questa parte, la richiesta può essere integralmente accolta allo stato degli atti di causa, ferma restando la necessità di decurtare dalle spese legali richieste quanto già liquidato da questa Sezione a titolo di condanna alle spese nella sentenza n. 2624 del 4.11.2011 (ovvero euro 900 al netto di spese generali, contributo unificato, IVA e CPA). Non incide su tale voce di danno l'incompletezza originaria dell'istanza, come eccepita dalla difesa erariale, atteso che –come visto- è stata comunque necessaria la condanna dell'Amministrazione in sede giurisdizionale per indurla ad esprimersi sull'istanza di cui si tratta, quand'anche attraverso la richiesta di integrazione della documentazione allegata.

Per la dimostrazione delle spese sostenute per la progettazione e lo sviluppo del progetto, sono allegati i relativi bonifici e le relative fatture; ai fini della risarcibilità del 10% del costo sopportato per l'acquisto del terreno su cui sarebbe dovuto sorgere l'impianto fotovoltaico, è allegato l'atto di compravendita (agli atti) da cui

emerge che le particelle oggetto della compravendita stessa corrispondono perfettamente alle particelle riportate nella richiesta di autorizzazione.

2.4.2.- Per quanto concerne il lucro cessante, la questione merita invece un approfondimento.

In primo luogo –sul piano dei principi- deve escludersi la possibilità di parametrazione *tout court* di tale pregiudizio all'entità degli incentivi ai quali non si sia potuto avere accesso a causa del ritardo nel rilascio del provvedimento autorizzativo, secondo le recenti statuizioni dell'Adunanza plenaria (cfr. decisione n.7 del 23 aprile 2021).

La plenaria, invero, dopo aver ribadito la qualificazione come aquiliana della responsabilità della pubblica Amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione dei procedimento (con conseguente necessità di accertare la lesione del bene della vita sotto il profilo dell'*an* del risarcimento e di applicare, per la quantificazione, i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza del danneggiato di cui agli artt.1223 e 1227 cod.civ., in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2056 stesso codice), ha preliminarmente distinto, con riferimento alla valutazione del lucro cessante collegato al mancato accesso agli incentivi di cui si tratta, il periodo temporale di riferimento, a seconda che si collochi a monte o a valle della sopravvenienza normativa.

Si rammenta che la sopravvenuta normativa è l'art. 65 D.L. n. 1/2012 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 27/2012) il quale, a decorrere dal 25.5.2012, ha escluso gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in area agricola, come quelli progettati nella fattispecie, dall'accesso agli incentivi statali per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

Nel primo caso (ossia per periodo precedente all'entrata in vigore della norma), l'Adunanza plenaria ha ritenuto astrattamente ravvisabile il nesso di consequenzialità immediata e diretta tra la ritardata conclusione del procedimento autorizzativo ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e il mancato accesso agli incentivi tariffari connessi; fermo restando che il concreto accesso ai benefici stessi sarebbe stato comunque rimesso alla positiva conclusione di un diverso procedimento gestito da una diversa Amministrazione; nel secondo caso (ossia periodo successivo all'entrata in vigore della norma), ha ravvisato la necessità di stabilire se le erogazioni sarebbero comunque cessate per la sopravvenuta abrogazione della norma oppure se l'interessato avrebbe avuto comunque diritto a mantenere il regime agevolativo.

Ha in ogni caso escluso la possibilità di parametrare l'entità dei danni *sic et simpliciter* agli utili che l'impresa avrebbe conseguito ove avesse svolto l'attività nei tempi pregiudicati dal ritardo dell'Amministrazione, atteso che l'attività non è stata effettivamente svolta, il correlato procedimento inerente la sussistenza dei requisiti non ha avuto seguito e, più in generale, perché non può darsi per verificato un evento (avvio e svolgimento dell'attività in regime di incentivo) che non si è verificato e che avrebbe potuto essere assoggettato a qualsiasi sopravvenienza, anche di fatto, nel corso di svolgimento; ha dunque statuito che il danno vada, in ogni caso, liquidato secondo i criteri di determinazione del danno da perdita di chance, anche con ricorso alla valutazione equitativa.

Fermi siffatti principi, sarà necessario procedere in contraddittorio tra le parti, alle verifiche presupposte dalle enunciazioni contenute nel richiamato arresto della plenaria; sicché, per la quantificazione del lucro cessate, si rinvia – ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 4, c.p.a.- ad un accordo tra le parti che tenga conto dei parametri suddetti, anche alla luce della perizia di parte versata in atti.

La somma quantificata in contraddittorio dovrà, poi, essere attualizzata alla data di sottoscrizione dell'eventuale accordo; e dall'accordo alla concreta liquidazione della somma attualizzata saranno dovuti gli interessi legali. In mancanza di accordo, è invece fatto salvo il rimedio esecutivo previsto dal titolo I del Libro IV del d.lgs. 104/2010.

Per costante giurisprudenza, pur non esistendo nel processo amministrativo l'azione di condanna generica, prevista dall'art. 278 c.p.c., la norma di riferimento rende possibile sulla base del mero principio di prova fornito dalla parte interessata (in questo caso attraverso la perizia agli atti), la fissazione di parametri, in base ai quali sia possibile pervenire a un accordo fra le parti, fatto salvo in mancanza –si ribadisce- il ricorso previsto dal titolo I del Libro IV del d.lgs 104/2010.

3.-In conclusione, quanto al lucro cessante, dovrà procedersi alla quantificazione di tale voce di danno in contraddittorio fra le parti, al fine di pervenire a una proposta di liquidazione entro 120 giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o di notifica della stessa ad opera della parte più diligente, se anteriore; ferma restando, la condanna a versare alla ricorrente la somma spettante a titolo di danno emergente, nella misura dalla stessa quantificata, decurtata –come detto- di quanto liquidato nella sentenza n.2624/2011 a titolo di condanna alle spese.

Quanto infine alle spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

## P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- a) accoglie la domanda di risarcimento del danno, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- c) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese e oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

N. 00586/2012 REG.RIC.

Francesco Brugaletta, Presidente Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore Antonino Scianna, Primo Referendario

> L'ESTENSORE Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO